

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1304)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, CUCINELLI, LICINI, TORELLI, VIVIANI, MARTINAZZOLI, GATTO Eugenio, SIGNORI, CASSIANI, GAUDIO, ZUCCALA, ALBERTINI, PERITORE e CIRIELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1973

Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1969, n. 991, di « adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori » può definirsi encomiabile per il fatto che ha elevato i trattamenti pensionistici, erogati dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, a misure che ora sono considerate apprezzabili.

Però, dai conti economici degli esercizi 1970, 1971 e 1972 della Cassa nazionale citata si rileva che tale aumento delle pensioni ha provocato dei disavanzi nei bilanci dell'Ente molto preoccupanti, in quanto alle notevoli maggiori spese non ha fatto riscontro un corrispondente adeguamento delle entrate contributive.

Infatti la Cassa nazionale è stata costretta, per fronteggiare le aumentate necessità finanziarie, a liquidare parte del suo patrimonio: liquidazione che sino ad ora ha comportato una diminuzione dello stesso che supera i 9 miliardi di lire, nonostante tutti i mezzi messi in opera — quale, per esempio, quello doloroso della sospensione dell'erogazione della tredicesima mensilità ai pensionati della Cassa (oltre 9.400) — per conte-

nere il più possibile l'incidenza dello scoppio creatosi tra entrate ed uscite.

Sino dal 1970, primo anno dell'entrata in vigore della citata legge n. 991 del 1969, la Cassa nazionale ha denunciato al Parlamento la gravità della situazione che si andava delineando attraverso i primi consuntivi, anche se parziali.

Si presenta pertanto l'urgente necessità di provvedere all'approvazione della normativa che si sottopone al vostro esame.

I motivi che inducono a tale urgente approvazione scaturiscono da quanto in precedenza asserito: cioè dalla impellente necessità di riequilibrare il bilancio della Cassa nazionale, onde consentirle di continuare ad assolvere i suoi compiti istituzionali di erogazione delle pensioni e di assistenza generica e sanitaria.

La Cassa immediatamente, appena delineati gli effetti negativi della legge 24 dicembre 1969, n. 991, ha messo in opera ogni mezzo per contenere tali effetti, sospendendo l'erogazione della tredicesima mensilità, i provvedimenti assistenziali previsti per i casi di eccezionale bisogno e i contributi per le

spese funerarie. Nel contempo si è cercato di ridurre il più possibile le evasioni contributive, di incrementare le entrate attraverso l'attento esame di tutte le situazioni di incertezza create dalla legge n. 991 del 1969 e di restringere qualsiasi spesa sia di istituto che di gestione.

Purtroppo, però, il sacrificio delle legittime aspettative dei pensionati e degli iscritti e loro familiari versanti in stato di bisogno, nonché l'impegno responsabile della Cassa, non sono stati sufficienti a supplire ai gravi errori di previsione della legge dianzi richiamata n. 991 del 1969.

La normativa da approvare consta di cinque articoli: di questi i primi quattro non hanno bisogno di molti commenti perchè si illustrano da sè.

L'articolo 1 prevede il raddoppio dei minimi dei contributi personali dovuti dagli iscritti alla Cassa; l'articolo 2 dispone un au-

mento delle marche « Cicerone » del 35 per cento e l'articolo 3 del 30 per cento delle contribuzioni oggettive. L'articolo 4 aumenta da lire 400 a lire 1.00 la marca da applicare sui certificati penali.

L'articolo 5 supplisce ad una mancanza della legislazione vigente che disciplina la previdenza forense, stabilendo che la concessione di tutte le pensioni forensi debba sottostare anche alla condizione della dimostrazione di un determinato periodo di esercizio professionale, mentre si precisa nel secondo comma che il periodo massimo di riscatto è limitato a cinque annualità, sulla base di un contributo maggiormente adeguato al complesso delle contribuzioni che affluiscono alla Cassa nazionale.

Si confida che la normativa proposta, che ha come suo unico scopo quello di riequilibrare il bilancio della Cassa, sia esaminata con l'urgenza richiesta dalla difficoltà finanziaria in cui la stessa versa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I minimi di 100 mila lire e di 120 mila lire del contributo personale obbligatorio annuo, stabiliti dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono elevati rispettivamente a 200 mila lire e 220 mila lire ed è abolita la percentuale del 5 per cento relativa ai redditi professionali sino a lire 3 milioni.

Art. 2.

Le seguenti misure dei contributi previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono così aumentate:

1) davanti agli uffici di conciliazione: da lire 500 a lire 1.000;

2) davanti alle preture: da lire 1.000 a lire 1.500;

3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali: da lire 2.000 a lire 3.000;

4) davanti alle Corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici: da lire 4.000 a lire 5.000.

Art. 3.

Le seguenti misure dei contributi per i provvedimenti giurisdizionali previste dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono così aumentate:

da lire 800 a lire 1.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori;

da lire 2.000 a lire 3.000 per i decreti penali non opposti;

da lire 4.000 a lire 6.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

da lire 7.000 a lire 9.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali;

da lire 8.000 a lire 10.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, dei tribunali territoriali delle acque pubbliche, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civili;

da lire 10.000 a lire 12.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 4.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è aumentato da 400 lire a 1.000 lire.

Art. 5.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

È abrogato l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.